

STATUTO

dell'organizzazione di volontariato

"FATIMA ODV"

Art. 1

Costituzione - Denominazione - Sede

costituita nel rispetto del codice civile e del Codice del Terzo Settore l'associazione di volontariato denominata "FATIMA ODV", da ora in avanti denominata Associazione.

Essa ha sede legale e operativa in Cosenza.

L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Attività di interesse generale

Scopo, finalità e attività)

L'organizzazione, avvalendosi delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri soci non ha alcuno scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale. Nello specifico intende svolgere le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;

Collaborando nel servizio di Pronto Soccorso e trasporto, mediante ambulanza, di

malati nonché nel soccorso medico per quanto riguarda l'aspetto Socio sanitario;

- assistenza alle persone in difficoltà con Operatori Socio Sanitari;

- prelievi a domicilio;

- dialisi;

- assistenza infermieristica;

- trasporto con ambulanza di tipo A;

- trasporto disabili con veicolo con pedana;

- accompagnamento persone con disabilità ridotta e anziani.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una

serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, an-

che attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non

corrispettiva. L'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in

forma organizzativa e continuativa, anche mediante sollecitazioni al pubblico o

attraverso la cessione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse pro-

prie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità,

trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

Art. 4

Soci - Modalità di ammissione ed esclusione

Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone fisiche e le

persone giuridiche che, mosse da spirito di solidarietà, dichiarano di condividere

le finalità dell'ente.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al

numero minimo stabilito dall'art. 32 c. 1 del CTS. L'ammissione come associati

di altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, avverrà a condizione che il

loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di volontariato.

Gli interessati dovranno fare richiesta scritta, mediante apposito modulo, da sottoporre all'esame ed approvazione del Consiglio Direttivo, che deciderà sull'ammissione. L'organo amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.

I soci si dividono in:

- **soci ordinari:** coloro che condividono le idee di fondo e gli obiettivi dell'Associazione e contribuiscono annualmente col versamento della quota sociale al suo sviluppo e a cui spetta l'elettorato attivo e passivo se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

- **soci volontari:** coloro che intendono concorrere fattivamente alle finalità dell'associazione, versano la quota e sono coperti da assicurazione per infortuni, malattia e responsabilità civili verso terzi possono eleggere ed essere eletti se iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi;

- **soci sostenitori:** coloro che sostengono finanziariamente le attività dell'Associazione con contributi annuali ma non hanno diritto di elettorato attivo e passivo;

- **soci onorari:** le persone nominate tali dal Consiglio Direttivo e che si sono distinte per particolari meriti nello svolgimento di attività rientranti nello scopo sociale, non godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo

non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili sulla base di specifica delibera da parte del Consiglio Direttivo sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli operatori volontari del servizio civile universale, al personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, nonché agli operatori che prestano le attività di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 74.

Art. 6

Recesso ed esclusione dei soci

La qualifica di associato non è trasmissibile e l'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.

Oltre alla causa di recesso i soci cessano di appartenere all'organizzazione per:

- non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- morte;
- indegnità deliberata dal Consiglio: il socio che contravviene ai doveri stabiliti

dello statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato l'interessato.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7

Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.

I soci svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche indiretto.

Art. 8

Organi

Sono organi dell'organizzazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di controllo.

Art. 9

Assemblea

L'assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione.

Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione si consegnata a-mano.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno tre mesi nel libro degli associati.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.

Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non dovesse essere indicato nell'avviso, l'assemblea dovrà essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

Ciascun associato ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

E' prevista la possibilità di intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, a-

condizione di verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Sono compiti inderogabili dell'assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.

Art. 10

Consiglio Direttivo

La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Il Consiglio è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri e resta in carica per tre esercizi. Tra i membri del Consiglio Direttivo viene eletto il Vicepresidente e se ritenuto necessario uno o due consiglieri con funzioni di se-

- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;

- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

- redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

- stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;

- nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale ed emanava ogni provvedimento riguardante il personale in genere;

- delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci;

- determina l'ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento;

10;

- ratifica nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza, dal Vice Presidente.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi e possono essere riconfermate.

Art. 11

Presidente

Il Presidente, che è anche presidente del Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti. Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'associazione e la firma sociale.

Egli presiede e convoca il Consiglio Direttivo e sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano

al Vicepresidente.

Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente o dal componente del Consiglio più anziano di età.

Art. 12

Organo di controllo

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, diverrà obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, perdite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con

decreto del Ministero della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni

del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

corretto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in

che non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel

caso in cui il suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito regi-

stro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza

della finalità di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle vigenti normative in materia.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,

anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

Art. 13

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e

riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,

amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso

o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- * dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- * eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
- * eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- * dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- * dai contributi dei privati;
- * dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali, dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- * dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- * dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- * da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- * proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- * entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- * altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
- * proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.

Le quote annuali di adesione all'Associazione e le quote straordinarie non costituiscono in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

Art. 14

Libri sociali obbligatori

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l'associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali purché ne faccia motivata istanza. Le eventuali copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 15

Scritture contabili e bilancio

Il bilancio dell'Associazione, comprende l'esercizio sociale che va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno, deve essere presentato dal Consiglio Direttivo entro il trenta aprile dell'anno successivo e approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Il Bilancio, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse,

deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

L'Associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico

A tal fine, per ciascuna attività di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese ad esse relative.

Art. 16

Modifiche allo statuto - Scioglimento

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci all'organizzazione.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

In caso di scioglimento l'Associazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Art. 17

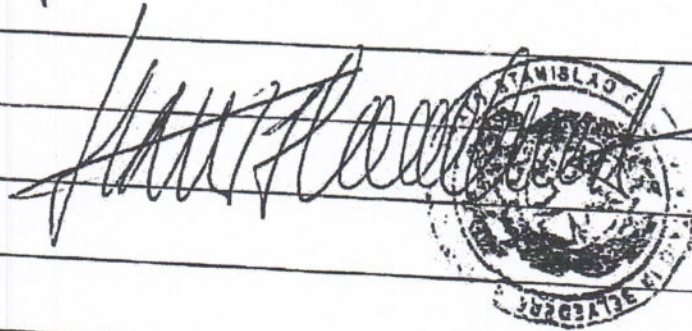
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla

...vigente in materia.

... Alex. Calandrino Vanessa, Stanislao Amato

... conforme all'originale per esso consegnato.
... il giorno 20/11/2011.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Stanislao Amato, is written over a circular official stamp. The stamp contains the name "STANISLAO" at the top and "20203136" at the bottom, with a central emblem.

Associazione FATIMA ODV

Sede in Viale della Repubblica - 87100 Cosenza (CS)

Verbale assemblea ordinaria

L'anno {2021 il giorno {31} del mese di {maggio} alle ore {17 :00}, presso la sede dell 'Associazione FATIMA ODV in Viale delle Repubblica 30 d/e Cosenza si è tenuta l'assemblea generale ordinaria convocata dalla Associazione Fatima ODV per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. DIMISSIONI DALLA FIGURA DI SOCI E DA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIGN. SESTINO MARIA ELIABETTA E LEONETTI GABRIELE
2. DOMANDE AMMISSIONI NUOVI SOCI SIGN. MAZZUCA SALVATORE E STELLATO SALVATORE
3. NOMINA COMPONENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SIGN. MAZZUCA SALVATORE E STELLATO SALVATORE
4. VARIE ED EVENTUALI ;

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

MAZZUCA ALEX

PRESIDENTE

CALANDRINO VANESSA

SEGRETARIO

nonché i Soci, CALANDRINO VANESSA ; CALANDRINO IDA ; STELLATO SILVANA ;

A sensi di Statuto assume la presidenza il Sig. MAZZUCA ALEX PRESIDENTE .

Costituito così l'ufficio di presidenza, il Presidente fa constatare che l'assemblea convocata deve ritenersi valida essendo presenti il Presidente , e i Soci ed essendo l'assemblea stata convocata nei modi e nei termini previsti dallo Statuto.

Si passa quindi allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Con riferimento al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente relaziona sulle :

Richiesta Dimissioni soci:

- Il Presidente comunica che il Sig. Sestito Maria E Elisabetta e Leonetti Gabriele , rassegnano le dimissioni dalla figura di Socio e da membro del Consiglio Direttivo, dell'Associazione Fatima ODV ;
-
- In merito al 2° punto all' Ordine del Giorno, il Consiglio prende in esame le domande di adesione all'Associazione nella figura di Socio dei Sig. MAZZUCA SALVATORE , STELLATO SALVATORE . Verificato che le stesse domande sono conformi alle disposizioni statutarie , l'assemblea all'unanimità di voti decide di ammettere in qualità di Soci le persone che ne hanno fatto richiesta , ossia i Sig. Mazzuca Salvatore , Stellato Salvatore.
- In merito al 3 punto il Sign. Mazzuca Salvatore viene nominato componente del Direttivo con la figura di Vice Presidente dell' Associazione Fatima ODV il Sig. Mazzuca Salvatore.
- Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno , e nessuno chiedendo la parola sulle varie ed eventuali alle 17:30 l'assemblea viene sciolta , previa redazione , lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

Calandrino Vanessa

Il Presidente

Mazzuca Alex
FATIMA O.D.V.
Servizio Ambulanza
Viale della Repubblica 30 D/E (CS)
fatimacs21@hotmail.com - CF-98132000781